

83.062

Messaggio

**relativo all'approvazione di quattro Protocolli addizionali
del Consiglio d'Europa nel campo dell'estradizione,
dell'assistenza giudiziaria in materia penale e dell'informazione
sul diritto estero**

del 31 agosto 1983

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi per approvazione:

- un disegno di decreto federale concernente i due Protocolli addizionali n. 86 e 98 alla Convenzione europea d'estradizione, adottati il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978, il Protocollo addizionale n. 99 alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale, adottato il 17 marzo 1978, e il Protocollo addizionale n. 97 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, adottato il 15 marzo 1978;
- un disegno di decreto federale concernente le riserve relative alla Convenzione europea d'estradizione e la dichiarazione relativa alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale.

I primi tre Protocolli addizionali sono stati firmati dalla Svizzera il 17 novembre 1981, il quarto il 17 febbraio 1983.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 1983

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

La Convenzione europea d'estradizione del 1957 non risponde più completamente alle attuali esigenze della cooperazione internazionale in campo penale. Il Consiglio d'Europa ha pertanto elaborato due Protocolli addizionali.

Il primo Protocollo (n. 86), del 1975, mira innanzitutto a escludere dal settore dei reati politici — per i quali l'estradizione non viene generalmente concessa — i reati contro l'umanità, le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra e ogni altra analoga violazione alle leggi belliche. Esso estende inoltre alle sentenze definitive pronunciate negli Stati vincolati dalla Convenzione europea il principio «ne bis in idem», secondo il quale una persona nei cui confronti è cresciuta in giudizio una sentenza penale in uno Stato, non può più essere perseguita per lo stesso reato in un altro Stato.

Il secondo Protocollo addizionale (n. 98), del 1978, estende la possibilità di concedere l'estradizione accessoria alle infrazioni passibili di pene pecuniarie, rende obbligatoria l'estradizione per i reati fiscali, permette allo Stato richiesto di respingere una domanda d'estradizione basata su di una sentenza contumaciale ottenuta a scapito dei diritti fondamentali della difesa o motivata da un reato che ha beneficiato di un'amnistia nello Stato richiesto. Il secondo Protocollo addizionale semplifica inoltre la procedura relativa alla trasmissione delle domande d'estradizione.

Anche la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale, del 1959, non risponde più ai bisogni attuali. Il Consiglio d'Europa ha quindi adottato, nel 1978, un Protocollo addizionale (n. 99) che sopprime la possibilità, prevista dalla Convenzione, di rifiutare l'assistenza giudiziaria per infrazioni fiscali. Il Protocollo estende inoltre la cooperazione internazionale alla notifica di atti concernenti l'esecuzione penale e ad altre misure analoghe (sospensione condizionale della pena, liberazione condizionale, ecc.) e completa il sistema di scambi d'informazioni relative al casellario giudiziale.

La ratifica di questi tre Protocolli addizionali comporta per la Svizzera il ritiro di riserve e la modificazione di dichiarazioni fatte circa alcune disposizioni delle due Convenzioni di base. D'altra parte, la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) prevede un nuovo disciplinamento della materia, del quale bisogna tener conto nell'assumere nuovi impegni internazionali in questo settore.

Infine, anche la Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, del 1968, comporta alcune lacune, soprattutto quanto al suo campo d'applicazione. Il Protocollo addizionale del 1978 (n. 97) mira da

una parte a estendere al diritto penale il sistema di scambi d'informazioni previsto dalla Convenzione e, d'altra parte, ad allargare la cerchia di persone autorizzate a formulare una richiesta d'informazioni. Per la Svizzera, solo l'estensione al diritto penale è attualmente auspicabile.

1 Cenni generali

11 Estradizione

La Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (RS 0.353.1) è il primo accordo internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa in materia penale. La Convenzione è entrata in vigore il 18 aprile 1960 e la Svizzera l'ha ratificata il 20 dicembre 1966. Questo strumento di cooperazione internazionale ha conseguito un notevole consenso: quattordici Stati l'hanno finora ratificato (Austria, Cipro, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Repubblica federale di Germania e Turchia) e tre Stati vi hanno aderito (Finlandia, Israele e Liechtenstein).

In vista del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione, nel 1969, il Consiglio d'Europa ha riunito un gruppo di persone responsabili della sua applicazione a livello nazionale. Questa riunione ha mostrato che la Convenzione non teneva sufficientemente conto degli sviluppi intervenuti nelle relazioni internazionali dopo la sua elaborazione; una revisione fu però considerata prematura.

I due Protocolli addizionali n. 86 e 98 che sottoponiamo alla vostra approvazione sono il risultato del lavoro successivamente realizzato in otto anni da un comitato d'esperti, che ha preso le mosse dalle conclusioni formulate in occasione della precitata riunione del 1969. Il primo Protocollo (n. 86) completa gli articoli 3 e 9 della Convenzione, cioè le disposizioni concernenti i reati politici e il principio «ne bis in idem». Il secondo Protocollo (n. 98) modifica gli articoli 5 (reati fiscali) e 12 paragrafo 1 (domanda e atti a sostegno) della Convenzione e la completa su altri punti (extradizione accessoria, sentenze contumaciali, amnistia). Questi protocolli hanno anche per scopo di permettere agli Stati che avevano formulato riserve su certe disposizioni della Convenzione di ritirarle o di ridurne la portata.

I principi stabiliti dai due Protocolli addizionali non sono del tutto nuovi per il nostro Paese. Alcuni di questi principi sono infatti già contenuti negli accordi completivi (AC) conclusi il 13 novembre 1969 con la Repubblica federale di Germania (RS 0.353.913.61) e il 13 giugno 1972 con l'Austria (RS 0.353.916.31) per completare la Convenzione europea d'extradizione e facilitarne l'applicazione. È questo per esempio il caso dell'extradizione accessoria per le infrazioni passibili di sanzioni pecuniarie (art. II cpv. 2 dell'AC con la RFT), della presa in considerazione di una sentenza definitiva pronunciata in uno Stato terzo (art. IV cpv. 1 dell'AC con l'Austria), dell'amnistia decretata nello Stato richiesto (art. IV cpv. 3 dell'AC con la RFT e art. VI cpv. 1 dell'AC con l'Austria) e della trasmissione delle domande d'extradizione tramite il Ministero della Giustizia (art. V cpv. 1 dell'AC con la RFG e art. VII cpv. 1 dell'AC con l'Austria).

D'altra parte, anche la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1; RU 1982 846) segue la via tracciata da questi strumenti internazionali, nonostante qualche eccezione. Nel capitolo dedicato all'analisi dei due Protocolli addizionali torneremo sul

problema della loro compatibilità con l'AIMP e sull'eventuale necessità di formulare riserve. Esamineremo anche la questione relativa al ritiro di alcune riserve o dichiarazioni formulate a suo tempo nei confronti della Convenzione.

12 Assistenza giudiziaria

Come la Convenzione europea d'extradizione, anche la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale ha suscitato larghi consensi da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ben 14 Stati l'hanno infatti ratificata (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia) e tre altri Stati vi hanno aderito (Finlandia, Israele e Liechtenstein). La Convenzione è entrata in vigore il 12 giugno 1962 ed è stata ratificata dalla Svizzera il 20 dicembre 1966.

Anche in questo caso, sono i problemi sollevati dalla sua applicazione pratica che hanno dato origine al Protocollo addizionale n. 99, che sottoponiamo alla vostra approvazione. I partecipanti a una apposita riunione, tenutasi a Strasburgo nel giugno 1970 sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, hanno formulato alcune proposte, che sono poi state studiate dal comitato d'esperti preposto all'esame dei problemi d'applicazione della Convenzione europea d'extradizione. Il comitato giunse alla conclusione che era necessario adattare la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale alle nuove esigenze di questa forma di cooperazione internazionale, seguendo lo stesso metodo già adottato per l'elaborazione del Protocollo addizionale n. 86 alla Convenzione europea d'extradizione, del 15 settembre 1975.

Il Protocollo n. 99 contiene disposizioni relative a diversi temi, quali l'estensione della Convenzione ai reati fiscali, l'assistenza concernente l'esecuzione delle pene e di misure analoghe e la comunicazione di informazioni sul casellario giudiziale. Va rilevato che la regolamentazione concernente i reati fiscali modifica il testo della Convenzione (art. 2 lett. a), mentre le altre disposizioni ne completano il sistema d'assistenza.

Il Protocollo addizionale n. 99 comprende molti obblighi che la Svizzera si è già assunta nei confronti di alcuni Stati. È così che, per esempio, l'estensione del campo d'applicazione della Convenzione, prevista dal titolo II del Protocollo, figura già in tutte le lettere all'articolo 1 dell'AC concluso tra la Svizzera e l'Austria il 13 giugno 1972 per completare la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria (RS 0.351.916.32) e, per quanto concerne le procedure inerenti ai reati passibili della sola pena pecuniaria, all'articolo I dell'analogo AC concluso con la Repubblica federale di Germania il 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61). Anche la comunicazione delle sentenze, disciplinata dal titolo III del Protocollo, è già prevista dagli articolo XIV capoverso 2 dell'AC concluso con l'Austria e dall'articolo XIII capoverso 2 dell'AC concluso con la Repubblica federale di Germania. Le disposizioni del Protocollo concordano inoltre su molti punti con la regolamentazione prevista dall'AIMP. Esamineremo in seguito le divergenze tra questi due testi e le relative riserve da formulare nei confronti del Protocollo, come pure le sue

eventuali ripercussioni sulle riserve o dichiarazioni fatte dalla Svizzera al momento della ratificazione della Convenzione.

13 Informazione sul diritto estero

La Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (RS 0.434.2) è entrata in vigore il 17 dicembre 1969. Finora, essa è stata ratificata da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa; due altri Stati membri e il Costa Rica vi hanno inoltre aderito. Nessun'altra Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio d'Europa in campo giuridico ha mai raggiunto un numero di ratificazioni così elevato.

Quanto alla Svizzera, essa ha approvato la Convenzione il 18 marzo 1970 (RU 1970 1205) e l'ha ratificata il 19 agosto 1970. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970 (RS 0.434.2). L'Ufficio federale di giustizia funziona quale organo unico di ricezione e di trasmissione delle domande d'informazione.

La Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero intende promuovere, tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, lo scambio di informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale in campo civile e commerciale.

Il campo d'applicazione della Convenzione è limitato da due punti di vista: Da una parte, gli scambi d'informazioni giuridiche sono possibili solo in campo civile e commerciale come pure nel campo della procedura civile e commerciale e dell'organizzazione giudiziaria (art. 1 par. 1). È solo a titolo complementare che le informazioni possono vertere anche su altri rami del diritto, purché presentino una connessione con i punti principali della domanda (art. 4 par. 3).

D'altra parte, le domande d'informazioni sono ammesse dalla Convenzione solo se emanano da un'autorità giudiziaria e se l'azione è già stata promossa (art. 3 par. 1).

Il Protocollo addizionale n. 97 mira appunto ad allargare il campo d'applicazione della Convenzione su questi due punti: da un canto, esso prevede l'estensione delle due disposizioni al diritto penale (cap. I); d'altro canto, autorizza persone o autorità non giudiziarie a formulare domande d'informazioni, anche prima dell'apertura di un procedimento giudiziario (cap. II). Come espressamente previsto dall'articolo 5 del Protocollo addizionale, ogni Stato ha la facoltà di dichiarare che sarà vincolato solo dalle disposizioni del capitolo I (estensione al campo penale) o da quelle del capitolo II (allargamento delle condizioni personali). In assenza di una tale dichiarazione, lo Stato contraente è vincolato dalle disposizioni dei due capitoli.

2 Stato delle firme e delle ratificazioni

Aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1975, il Protocollo addizionale (n. 86) alla Convenzione europea d'estradi-

zione è stato firmato da sei Stati (Grecia, Islanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, e Svizzera) e ratificato da quattro altri Stati (Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia). È entrato in vigore il 20 agosto 1979.

Il secondo Protocollo addizionale (n. 98) alla stessa Convenzione è stato aperto alla firma il 17 marzo 1978 ed è entrato in vigore il 5 giugno 1983. È stato firmato da sette Stati (Cipro, Grecia, Islanda, Italia, Portogallo, Spagna e Svizzera) e ratificato da altri quattro Stati (Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia).

Il Protocollo addizionale (n. 99) alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 17 marzo 1978. Cinque Stati l'hanno firmato (Belgio, Islanda, Italia, Portogallo e Svizzera) e altri cinque l'hanno ratificato (Austria, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Svezia). È entrato in vigore il 12 aprile 1982.

Aperto alla firma il 15 marzo 1978, il Protocollo addizionale (n. 97) alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero è stato firmato da sette Stati (Francia, Grecia, Islanda, Portogallo, Repubblica federale di Germania, Svizzera e Turchia) e ratificato da undici altri Stati (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e Svezia). Otto di questi Stati hanno ratificato l'intero Protocollo, mentre tre Paesi (Cipro, Gran Bretagna e Paesi Bassi) hanno dichiarato di ritenersi vincolati solo dal capitolo I (estensione al campo penale). Nessuno Stato ha limitato il suo impegno alle disposizioni del capitolo II. Il Protocollo è entrato in vigore il 31 agosto 1979.

21 Posizione della Svizzera

La Svizzera ha firmato i Protocolli addizionali alle Convenzioni europee d'estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale il 17 novembre 1981. Al momento della firma, il nostro rappresentante ha dichiarato che la Svizzera si riserva il diritto di non accettare il titolo II del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea d'estradizione (reati fiscali) e di accettare il titolo I del Protocollo addizionale alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale solo nella misura in cui il reato fiscale costituisca una truffa in materia tributaria. Sebbene la Svizzera sia solita formulare le proprie riserve o dichiarazioni interpretative solo all'atto della ratificazione, in questo caso le riserve sono state espresse già al momento della firma per dissipare ogni possibile malinteso sulla portata degli impegni che intendevamo assumere nel pieno rispetto del nostro ordine giuridico interno.

La ratificazione dei Protocolli n. 86, 98 e 99 si impone per diversi motivi. Innanzitutto, il nostro Paese deve continuare la propria politica di apertura nei confronti degli strumenti di cooperazione internazionale elaborati in seno al Consiglio d'Europa, strumenti che consentono di lottare efficacemente contro forme di criminalità sempre più allarmanti e spesso nuove. Ciò permetterebbe non solo di dar prova del costante interesse che la Svizzera nutre per le attività di questa organizzazione internazionale, ma anche di adeguare

gli impegni già assunti nei confronti di certi Stati membri al moderno disciplinamento dell'assistenza internazionale introdotto dall'AIMP. Inoltre, la ratificazione dei Protocolli addizionali alle Convenzioni europee d'estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale risponderebbe alle ripetute esortazioni rivolte agli Stati membri mediante diverse Raccomandazioni, quali la Raccomandazione 870 (1979) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 28 giugno 1979, relativa alla ratificazione delle convenzioni e degli accordi del Consiglio d'Europa, e la Raccomandazione 950 (1982), del 1^o ottobre 1982, relativa all'estradizione dei delinquenti, in cui l'Assemblea parlamentare invita gli Stati membri che non l'avessero già fatto a ratificare senza indugi i due Protocolli addizionali alla Convenzione europea d'estradizione.

Il Protocollo addizionale (n. 97) alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero è stato firmato dalla Svizzera il 17 febbraio 1983. All'atto della firma, il nostro Rappresentante permanente presso il Consiglio d'Europa ha dichiarato che la Svizzera intende essere vincolata solo dalle disposizioni del capitolo I del Protocollo (estensione al campo penale). Anche in questo caso, la portata della dichiarazione spiega perché essa sia stata formulata già al momento della firma. Il suo contenuto corrisponde alla posizione adottata dal nostro Consiglio nel Primo rapporto completo al Rapporto sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1977 (FF 1980 II 1294).

3 Analisi dei Protocolli addizionali

31 Protocollo addizionale n. 86 del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea d'estradizione

311 Titolo I: Reati politici

Introduzione

L'articolo 3 della Convenzione sancisce il rifiuto dell'estradizione nei casi in cui l'infrazione alla base della domanda sia considerata dalla Parte richiesta come un reato politico o un delitto connesso a un tale reato. Dal campo dei reati politici viene tuttavia escluso l'attentato alla vita di un capo di Stato o di un membro della sua famiglia (art. 3 § 3). Sono inoltre riservati gli obblighi che le parti contraenti avranno assunto o potranno assumere in virtù di una qualsiasi altra convenzione internazionale multilaterale (art. 3 § 4). Bisogna ricordare che al momento della ratificazione, la Svizzera si è riservata il diritto, derogando all'articolo 3 paragrafo 3, di rifiutare l'estradizione anche qualora la domanda si fondasse su un'infrazione prevista da questa disposizione. Su questo punto, la regolamentazione prevista dall'AIMP non si scosta dalla concezione espressa dall'articolo 10 capoverso 2 dell'abrogata legge federale del 22 gennaio 1983 sull'estradizione agli Stati esteri (CS 3 481). Questa normativa prevedeva il rifiuto o l'accordo dell'estradizione a seconda del fatto che l'atto incriminato si configurasse o meno principalmente come un crimine o delitto di diritto comune. Analogamente, secondo l'articolo 55

capoverso 2 AIMP, se la persona perseguita fa valere di essere ricercata per un reato politico o se dall'istruzione emergono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta al Tribunale federale.

Il titolo I del Protocollo prevede che i seguenti reati si aggiungono alla lista di quelli che, secondo l'articolo 3 della Convenzione, non possono essere considerati reati politici: i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, le violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, così come enumerate dall'articolo 1 del Protocollo, e tutte le violazioni analoghe delle leggi e delle consuetudini belliche applicabili al momento dell'entrata in vigore del Protocollo.

Non esistendo sul piano internazionale una definizione unanime di «reato politico», ogni Stato ha la facoltà, secondo la propria concezione del diritto, di considerare politica una determinata infrazione e di conseguenza di rifiutare l'estradizione. Tuttavia, gli esperti degli Stati membri del Consiglio di Europa che hanno elaborato il Protocollo addizionale sono stati concordi nell'affermare che alcune infrazioni rivestono un carattere così abominevole da non più giustificare la motivazione politica. Sulla base di questo ragionamento, gli Stati contraenti si impegnano a considerare che questo particolare tipo di infrazioni (descritte dal Protocollo tramite il rinvio a convenzioni già esistenti) è suscettibile di estradizione ed è dunque sottratto al privilegio dell'articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione. L'obiettivo così perseguito è analogo a quello della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, da voi approvata il 14 dicembre 1982 (FF 1982 II 1; 1982 III 1073), nella misura in cui viene soppressa o limitata la possibilità di uno Stato di opporsi a una domanda di estradizione attribuendo carattere politico a determinati reati.

Articolo 1 lettera a

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera a AIMP, l'eccezione del carattere politico è assolutamente improponibile se il reato tende allo sterminio o all'oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, di razza, di confessione o di appartenenza etnica, sociale o politica. Per ciò che concerne *i crimini contro l'umanità*, la normativa legale limita dunque la libertà di apprezzamento del Tribunale federale. Il limite posto dal titolo I del Protocollo addizionale non travalica quello sancito dall'AIMP. Sebbene questo titolo rimandi ai crimini contro l'umanità previsti dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948, che la Svizzera non ha ratificato, le infrazioni ivi enumerate — e cioè omicidio di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso della popolazione, grave attentato all'integrità fisica o mentale di membri di un tale gruppo, assoggettamento intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza suscettibili di provocare la sua distruzione totale o parziale, adozione di misure tendenti ad ostacolare le nascite all'interno del gruppo e trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro — rientrano tutte nella categoria di infrazioni prevista all'articolo 3 capoverso 2 lettera a AIMP. La Svizzera può pertanto assumere questo nuovo obbligo nei confronti degli altri Stati, e dunque consi-

derare le infrazioni summenzionate come suscettibili di estradizione, senza dover sormontare particolari ostacoli.

Articolo 1 lettere b e c

Per quanto riguarda i *crimini di guerra*, la situazione è leggermente diversa. Secondo lo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga dell'8 agosto 1945 e le risoluzioni 3 (I) e 95 (I) dell'ONU del 13 febbraio e dell'11 dicembre 1946, sono in particolare considerati crimini di guerra le infrazioni gravi che risultano dall'enumerazione del titolo I del Protocollo addizionale, e cioè gli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna (RS 0.518.12), 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (RS 0.518.23), 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (RS 0.518.42) e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (RS 0.518.51). Oltre a completare la lista di questi crimini di guerra agli articoli 11 e 85, il Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I, ratificato dalla Svizzera, cfr. RS 0.518.521) conferma questo modo di vedere.

Infatti l'articolo 85 paragrafo 5 di questo Protocollo sancisce che «con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra». Orbene, tutte queste infrazioni gravi commesse contro persone protette da strumenti internazionali — vale a dire l'omicidio intenzionale, la tortura, i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grosse sofferenze o di causare gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e eseguite su larga scala in maniera illecita e arbitraria — sono atti nettamente più atroci degli avvenimenti bellici abituali. Le convenzioni elencate in terza e quarta posizione menzionano inoltre il fatto di obbligare un prigioniero di guerra o una persona protetta a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica. L'ultima convenzione aggiunge a questa lista la presa d'ostaggi.

Il titolo I del Protocollo completa questa enumerazione aggiungendo, alla lettera c, ogni simile violazione di leggi belliche che non siano già elencate nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, a cui fa riferimento la lettera b dell'articolo 1. La lettera c esclude di poter qualificare come reati politici i delitti commessi in violazione delle norme fondamentali del diritto della guerra (cfr. in particolare le Convenzioni dell'Aja del 1899 (RS 0.515.111) e del 1907 (RS 0.515.112) e le infrazioni cosiddette gravi alle Convenzioni della Croce Rossa, non previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ma definite ulteriormente. Ciò è in particolare il caso per gli articoli 11 e 85 del summenzionato Protocollo I alle Convenzioni di Ginevra. In altre parole, la lettera c si configura innanzitutto come una norma di rinvio, cosicché occorre definire le infrazioni che non possono essere considerate politiche

facendo riferimento a tutte le Convenzioni, comprese quelle future, a cui la Svizzera sarà partecipe e che sono pure prese in considerazione dal rinvio. Bisogna inoltre aggiungere che al giorno d'oggi non bisogna più parlare di guerra ma piuttosto di conflitti armati, termine che racchiude i conflitti armati internazionali e non internazionali, nonché le situazioni di occupazione militare. Da ultimo, rileviamo che alcune infrazioni previste da tutte queste convenzioni concernono anche il patrimonio.

Attualmente, né l'AIMP né nessuna convenzione obbliga la Svizzera a escludere assolutamente questi delitti della categoria dei reati politici. Tuttavia, le azioni summenzionate superano per atrocità in modo così netto gli eventi bellici abituali e attestano un disprezzo così grande dei principi umanitari, da poter essere assimilate ai crimini contro l'umanità. Non esiste dunque nessuna ragione per attribuire agli autori dei reati della prima categoria un privilegio negato a chi si è reso colpevole di un reato della seconda (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a AIMP). Dopo tutto, in materia di imprescrittibilità, il legislatore svizzero ha già considerato equipollenti queste due categorie di crimini (cfr. art. 109 cpv. 2 AIMP, che ha introdotto i nuovi art. 75^{bis} CP e 56^{bis} CPM). Il clima di reciproca fiducia che regna tra gli Stati che hanno ratificato la Convenzione europea d'estradizione, il cui scopo è la salvaguardia dei principi di democrazia e il rispetto del diritto dell'uomo, giustifica d'altronde l'accettazione da parte della Svizzera di questo nuovo obbligo di non considerare politici *tutti* i reati menzionati nel titolo I del Protocollo. Questo atteggiamento risulta ancor maggiormente giustificato se si considera che la costante giurisprudenza del Tribunale federale pone rigide condizioni per il riconoscimento del carattere politico di un'infrazione (DTF 90 I 299; 101 Ia 64, consid. 5; 425, consid. 6b; 605, consid. 7; 106 Ib 301, consid. 4; 309, consid. 3 lett. c).

312 Titolo II: ne bis in idem

Introduzione

L'articolo 9 della Convenzione europea d'estradizione racchiude già il principio secondo cui una persona che è già stata oggetto di un giudizio definitivo non può più essere perseguita né condannata in un altro Stato per gli stessi fatti. Nella Convenzione questo principio concerne però soltanto le sentenze definitive rese nello Stato richiesto di estradizione. Al momento della ratificazione della Convenzione, la Svizzera ha emesso due riserve concernenti questa disposizione (cfr. DF del 27 settembre 1966, art. 2; RU 1967 842):

- nella prima (lett. a), la Svizzera si è riservata il diritto di rifiutare parimente l'estradizione qualora la sentenza definitiva sia stata emessa in uno Stato terzo sul cui territorio è stato perpetrato il reato;
- nella seconda (lett. b), la Svizzera si è riservata la facoltà di concedere l'estradizione accessoria (cioè, l'estradizione accordata per ulteriori infrazioni che non soddisfano a tutte le condizioni richieste) anche qualora esistesse una sentenza definitiva, a condizione che vi sia motivo di revisione

di questa sentenza o la pena pronunciata non sia stata scontata in parte o nella sua totalità.

L'articolo 9 della Convenzione è completato, nel titolo II del Protocollo addizionale, da tre nuovi capoversi concernenti l'effetto *ne bis in idem* di sentenze definitive rese in uno Stato terzo. Il testo originale dell'articolo 9 della Convenzione, relativo alle sentenze definitive rese nello Stato richiesto, viene a formare il primo capoverso della nuova disposizione.

Articolo 2 paragrafo 2

Questo paragrafo prevede il rifiuto dell'estradizione qualora, in uno Stato terzo membro della Convenzione, sia già stata pronunciata una sentenza definitiva in ragione dello stesso fatto o degli stessi fatti che sono alla base della domanda. La Svizzera, per quanto la concerne, prende in considerazione le sentenze definitive rese da ogni Stato sul cui territorio è stata commessa l'infrazione (cfr. sopra, la riserva della lett. a). Ciò nonostante il tenore più limitato del Protocollo addizionale non genera difficoltà. Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 9 riserva infatti l'applicazione di disposizioni nazionali più ampie in materia d'effetto *ne bis in idem* derivante dalle decisioni giudiziarie pronunciate all'estero.

L'entrata in vigore dell'AIMP ha creato una base legale dello stesso tipo. Infatti, l'articolo 5 capoverso 1 della legge dispone che la domanda non è ricevibile qualora, in Svizzera o nello Stato in cui è stato commesso il reato, il giudice, statuendo nel merito, abbia pronunciato l'assoluzione o l'abbandono, o abbia rinunciato a infliggere una sanzione o se ne sia temporaneamente astenuto (lett. a) e qualora la sanzione sia stata posta in esecuzione o non possa esserlo secondo la legislazione dello Stato che ha reso la sentenza (lett. b).

Articolo 2 paragrafo 2 lettera a

La *lettera a* esclude l'estradizione nei casi di sentenze definitive di assoluzione. Secondo la concezione svizzera (cfr. sopra, la riserva emessa sotto lett. b a proposito dell'art. 9 della Convenzione e l'art. 5 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 AIMP), il rifiuto dell'estradizione si giustifica soltanto quando il proscioglimento sia stato pronunciato nel merito e non vi sia nessun motivo di revisione (cfr. anche il messaggio relativo all'approvazione della Convenzione europea di estradizione, n. 6 lett. c e lett. f; FF 1966 I 465). Non tutte le sentenze di assoluzione escludono l'estradizione; essa rimane possibile nei due casi seguenti:

- quando lo Stato richiedente viene a conoscenza di fatti nuovi dopo la pronuncia del giudizio definitivo di assoluzione in uno Stato terzo e che questi fatti siano suscettibili di fondare la revisione della sentenza; in simili casi tuttavia, la sentenza dello Stato terzo non è stata resa «per il fatto o i fatti in ragione dei quali la domanda è presentata» visto che, per ipotesi, la domanda dello Stato richiedente si fonda su fatti sconosciuti al tribunale dello Stato terzo al momento della sentenza;

- quando la sentenza di assoluzione dello Stato terzo è stata pronunciata per motivi puramente formali: per esempio, a causa di incompetenza giurisdizionale; pure in questo caso, non si può affermare che la sentenza sia stata pronunciata «per il fatto o per i fatti in base ai quali la domanda è stata presentata».

Questa disposizione del Protocollo risulta dunque in armonia con le concezioni svizzere in materia di diritto dell'estradizione. Segnaliamo soltanto che essa introduce una normativa in merito all'effetto *ne bis in idem* solamente per quanto riguarda le sentenze definitive di assoluzione rese in uno Stato terzo, in quanto la riserva emessa dalla Svizzera all'articolo 9 della Convenzione (sotto lett. b) si applica unicamente a simili sentenze pronunciate nello Stato richiesto. È allora opportuno che questa riserva sia mantenuta per evitare che la persona perseguita in giustizia possa avvalersi della forma imperativa del testo originale dell'articolo 9 della Convenzione (ripreso nel cpv. 1 della nuova disposizione del protocollo) per sostenere l'innammissibilità della sua estradizione e questo in contrasto con il senso della nuova disposizione. Il titolo II non rende dunque questa riserva priva d'oggetto.

Articolo 2 paragrafo 2 lettera b

La lettera b concerne le sentenze di condanna a una pena privativa di libertà o a un'altra misura. Un'applicazione generalizzata del principio *ne bis in idem* a tali sentenze condurrebbe a un risultato inaccettabile in quanto ciò significherebbe che, dal momento in cui uno Stato abbia reso una decisione penale, gli altri Stati non potrebbero più perseguire l'infrazione. L'interesse degli Stati alla diminuzione della criminalità deve essere confrontato al principio generale secondo cui una persona non deve essere perseguita più volte per lo stesso fatto.

Nelle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa che contengono disposizioni speciali in proposito, queste opposte considerazioni sono di regola sfociate nel risultato che una condanna straniera può essere considerata come cresciuta in giudicato soltanto se la pena è stata eseguita o è stata condonata. In Svizzera questo principio è previsto dagli articoli 3 numero 2, 5 capoverso 2, e 6 numero 2 CP. Questa soluzione risponde ragionevolmente al legittimo interesse del condannato di non essere perseguito più volte in ragione dello stesso fatto, poiché i nuovi procedimenti saranno promossi solo nel caso in cui il condannato stesso si sia sottratto all'esecuzione della pena nello Stato che ha emesso la prima sentenza. Al contrario, quando l'esecuzione della sentenza avviene regolarmente, nessun nuovo procedimento può essere avviato.

Questa disposizione del Protocollo si basa sullo stesso ragionamento. L'effetto di cosa giudicata viene accordato alle sentenze che sono state interamente poste in esecuzione o che sono state oggetto di un provvedimento di grazia o di amnistia concernente la totalità o la parte non ancora scontata della sanzione. Secondo l'enunciato della disposizione, l'estradizione rimane possibile anche qualora solo una minima parte della pena o della misura imposta dalla sentenza non sia stata scontata. Durante l'elaborazione

del Protocollo non è stato possibile distinguere tra i casi in cui il condannato si sottrae a una parte importante della sanzione e i casi in cui solo una piccola parte di quest'ultima rimane scoperta. Tuttavia, conformemente alla concezione che presiede questa disposizione, la Svizzera non dovrebbe chiedere l'estradizione nei casi in cui solo una piccola parte della pena non è stata posta in esecuzione. Questa considerazione vale indipendentemente dal fatto che l'altro Stato sia o no tenuto, nella commisurazione della pena, a imputare la durata della sanzione già scontata. In effetti, il solo fatto che il condannato possa essere oggetto di nuovi procedimenti può condurre a un aggravio iniquo della sua situazione.

L'articolo 5 capoverso 1 lettera b AIMP contiene i principi menzionati nel Protocollo addizionale. Sebbene questa disposizione dell'AIMP sia circoscritta alle sentenze rese in Svizzera o nello Stato dove l'infrazione è stata commessa, il nuovo obbligo imposto dal Protocollo è in armonia con le concezioni del nostro Paese in questa materia. Trattandosi in particolare dell'amnistia, abbiamo già notato che una regolamentazione di questa natura si trova già negli accordi bilaterali conclusi con la Repubblica federale di Germania e con l'Austria (cfr. sopra, n. 11). La differenza tra queste due normative consiste nel fatto che il Protocollo regola unicamente il divieto di estradizione nei casi di amnistia concernente l'esecuzione, cioè nei casi in cui l'amnistia è stata pronunciata dopo che in uno Stato terzo sia stata resa una sentenza definitiva. Sebbene l'amnistia possa concernere tanto il procedimento penale quanto l'esecuzione di una sentenza (cfr. Jean-François Aubert, *Traité de droit constitutionnel suisse*, Neuchâtel 1967, n. 1467), è perfettamente logico che, vista la concezione generale di questa disposizione del Protocollo, la regolamentazione prevista non si applichi al procedimento penale. Il Protocollo è tuttavia conforme alla concezione svizzera secondo la quale si può tener conto di un'amnistia soltanto se lo Stato che la pronuncia è competente per perseguire l'infrazione oggetto dell'amnistia.

Articolo 2 paragrafo 2 lettera c

Questa lettera concerne le sentenze nelle quali il tribunale ha accertato la colpa dell'autore dell'infrazione senza infliggere sanzioni. Secondo il diritto penale svizzero ciò può essere in particolare il caso della desistenza (art. 21 cpv. 2 CP), del reato impossibile che il colpevole ha tentato di commettere agendo per difetto di intelligenza (art. 23 cpv. 2 CP) e dell'eccesso di legittima difesa dovuto a scusabile eccitazione o a sbigottimento causati dall'aggressione (art. 33 cpv. 2 CP).

Articolo 2 paragrafo 3

È risultato necessario fare salvi i casi speciali in cui lo Stato richiedente possiede un particolare interesse a avviare un procedimento, anche se uno Stato terzo ha già pronunciato una sentenza. La prima categoria prevista riguarda tanto i casi in cui il reato è stato commesso contro una persona, un'istituzione o un bene che ha carattere pubblico nello Stato richiedente, quanto i casi in cui la persona contro la quale è stata resa la sentenza rivestiva essa

stessa pubblico carattere in questo Stato. La seconda categoria concerne i casi in cui il reato è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente. Questa disposizione attesta l'importanza del principio della territorialità a cui pure si ispira, per esempio l'articolo 7 della Convenzione europea di estradizione. Molto spesso, inoltre, sono proprio le autorità giudiziarie dello Stato del reato quelle che meglio possono raccogliere tutti gli elementi probatori. Un procedimento penale in questo Stato può altresì essere utile alla parte lesa che intende presentare una domanda di risarcimento danni. In tutti i casi summenzionati, l'extradizione è resa possibile; essa non è tuttavia obbligatoria. In questo modo si evita ogni contraddizione tra le disposizioni di questo paragrafo e quella del paragrafo 4 che concerne il diritto interno.

Articolo 2 paragrafo 4

È risaputo che il diritto interno di molti Stati prevede un campo d'applicazione più esteso di quello delimitato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del Protocollo. Questi Stati riconoscono l'effetto *ne bis in idem* anche a sentenze rese in uno Stato terzo non membro della Convenzione europea d'extradizione e a sentenze di condanna che, per esempio, non sono state eseguite. Come abbiamo notato in precedenza (cfr. n. 31, ad art. 2 par. 2), questa è pure la posizione del diritto svizzero.

313 Titolo III: Disposizioni finali

Gran parte degli articoli 3 a 9 riprende le disposizioni finali tipiche degli accordi e delle convenzioni elaborati in seno al Consiglio d'Europa e non abbisognano dunque di delucidazioni particolari.

Rileviamo il problema dei rapporti fra il Protocollo e l'articolo 28 della Convenzione europea d'extradizione concernente le relazioni fra la convenzione e gli accordi bilaterali in materia di estradizione. Per noi, questo problema assume particolare importanza poiché, come precedentemente ricordato (cfr. sopra, n. 11), la Svizzera ha stipulato due accordi complementari con la Repubblica federale di Germania e con l'Austria, secondo i quali unicamente un provvedimento di amnistia decretato nello Stato richiesto può ostacolare l'extradizione. Orbene, applicando analogicamente l'articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione possiamo concludere che gli accordi bilaterali hanno per scopo di completare le disposizioni del Protocollo.

32 Secondo Protocollo addizionale n. 98 del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea d'extradizione

321 Titolo I: Estradizione accessoria

La legislazione di molti Stati distingue tra reati penali propriamente detti e alcuni altri tipi di infrazioni. Mentre i reati penali sono passibili di una pena inflitta da un'autorità giudiziaria, le altre infrazioni conducono a una multa

o a una pena pecuniaria pronunciata da un'autorità amministrativa, con possibilità, tuttavia, di ricorso a una giurisdizione penale (infrazioni a prescrizioni disciplinari, «Ordnungswidrigkeiten» nella Repubblica federale di Germania).

Non si può misconoscere la crescente propensione del legislatore svizzero a punire gravi infrazioni con forti multe (cfr. p. es. art. 35 cpv. 3 della legge su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni, RS 732.0; art. 20 n. 2, art. 21 n. 1 e 2 e art. 22 della legge sugli stupefacenti, RS 812.121; art. 37 n. 2 e 38 n. 2 della legge contro l'inquinamento delle acque; RS 814.20; art. 35 cpv. 2 e 3 della legge sulle epidemie, RS 818.101). Certe volte è previsto il cumulo della multa con una pena privativa di libertà (p. es. art. 20 n. 1 della legge sugli stupefacenti e art. 32 n. 1 della legge sui veleni, RS 814.80).

In base alla Convenzione europea d'extradizione, le infrazioni punite solo con la multa non possono condurre all'extradizione accessoria prevista dall'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione (cioè l'extradizione accordata per fatti che non adempiono la condizione inerente alla quota della pena). Questo per il fatto che, per loro stessa natura, tali infrazioni non soddisfano la condizione sul tipo di sanzione. Tuttavia, dal momento che il danno cagionato può risultare socialmente importante, si è considerato opportuno allargare a questi reati la possibilità dell'extradizione accessoria.

Il Titolo I ha dunque lo scopo di includere le infrazioni summenzionate nel campo d'applicazione dell'extradizione accessoria prevista dall'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione. È pacifico che, per quanto riguarda la doppia incriminazione, tutti questi reati devono essere punibili tanto secondo le leggi dello Stato richiesto quanto secondo quelle della Parte richiedente, in adempimento alla condizione posta dall'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione. Non è comunque necessario che nei due Stati i reati siano passibili dello stesso tipo di sanzione. Le altre condizioni d'extradizione (principio della specialità, domanda e atti a sostegno, ecc.) rimangono invariati.

La regolamentazione prevista dal Protocollo risponde ai principi dell'extradizione accessoria, stabiliti dall'articolo 36 capoverso 2 AIMP, secondo i quali, se si tratta di parecchi reati di cui uno motivante l'extradizione, questa è ammissibile per tutti i reati oggetto della domanda.

322 **Titolo II: Reati fiscali**

Ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, l'extradizione per un reato fiscale — ovvero sia per un'infrazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio — è accordata soltanto se gli Stati contraenti l'hanno deciso.

Il titolo II del Protocollo conferisce all'articolo 5 della Convenzione una forma più imperativa: l'extradizione deve essere concessa, indipendentemente da qualsiasi accordo tra gli Stati contraenti, ogni qual volta il reato fiscale, alla luce della legislazione dello Stato richiedente, corrisponde, nella legislazione dello Stato richiesto, a un reato di stessa natura. Questa nuova disposizione consacra un'evoluzione intervenuta in molti Stati membri del Consiglio

d'Europa. Essa si prefigge di evitare che i reati fiscali sfuggano al campo d'applicazione dell'estradizione.

Per molto tempo è prevalsa l'opinione che i reati fiscali non dovevano essere trattati come infrazioni ordinarie, in quanto essi venivano assimilati alle infrazioni militari o politiche che, tradizionalmente, non davano luogo a estradizione. Quando la vittima non era un privato, bensì un altro Stato, gli Stati esitavano a concedere l'estradizione. In effetti si riteneva che non era compito di uno Stato proteggere gli introiti fiscali di un'altra Nazione. Tuttavia, all'estero si sono verificati di recente cambiamenti considerevoli nell'orientamento della politica penale internazionale. Oggigiorno, emerge sempre più la necessità di intensificare la cooperazione tra gli Stati allo scopo di lottare in modo più efficace contro la criminalità economica che, espandendosi al di là delle frontiere, tende ad assumere proporzioni finora sconosciute tanto da poter minacciare lo Stato medesimo. Così, verso la fine degli anni 50, i Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia) hanno adottato una legislazione uniforme senza escludere l'estradizione per i reati fiscali. Il trattato d'estradizione concluso il 27 giugno 1962 tra i Paesi del Benelux (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) contempla addirittura in modo esplicito l'estradizione per motivi fiscali.

Anche il Consiglio d'Europa si è occupato, a più riprese, del problema della criminalità fiscale. In occasione dell'8^a Conferenza dei Ministri europei della giustizia tenutasi a Stoccolma nel 1973, è stato formulato il proposito di estendere i lavori del Consiglio d'Europa sulla criminalità fiscale anche al campo dell'estradizione. Da ciò è scaturito il Protocollo addizionale che sottoponiamo alla vostra approvazione. Come già menzionato precedentemente (cfr. n. 21), l'Assemblea parlamentare ha invitato a due riprese gli Stati membri, tramite il Comitato dei Ministri, a ratificare con celerità il Protocollo addizionale. Questo tema fu d'altronde esaminato in occasione del Colloquio sull'evasione e la frode fiscale internazionale, svoltosi nel marzo 1980 a Strasburgo, sotto l'egida della stessa Assemblea. Infine, segnaliamo che eccetto la Svizzera, nessun altro Stato che ha firmato o ratificato questo Protocollo (cfr. sopra, n. 2), ha fatto una dichiarazione o espresso riserve tendenti a escludere l'applicazione del titolo II. Al momento di ratificare il Protocollo, l'Austria ha dichiarato di accettare questo titolo unicamente per i reati in materia di tasse, d'imposte e di dazi doganali.

Nel diritto svizzero, l'esclusione dell'estradizione per un'infrazione alla legislazione fiscale è un principio riconosciuto già da parecchio tempo (cfr. art. 11 della LF del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati esteri, attualmente abrogata). Nel messaggio che vi abbiamo sottoposto l'8 marzo 1976 (FF 1976 II 443) a sostegno della legge sull'assistenza internazionale in materia penale, avevamo proposto di inserire, nel disegno di legge, un principio di carattere generale secondo il quale sarebbe stato possibile abolire, in via eccezionale, tale privilegio, nel caso in cui il rigetto della domanda avesse leso gravemente interessi importanti della Svizzera (art. 3 cpv. 3 del disegno). Dopo lunghe discussioni in proposito, voi avete ritenuto opportuno escludere totalmente l'estradizione per questa categoria di reati (art. 3 cpv. 3 AIMP).

Sebbene l'articolo 1 capoverso 1 AIMP riservi gli accordi internazionali con un campo d'applicazione *ratione materiae* diverso rispetto a quello dell'AIMP, non riteniamo opportuno scostarci dal principio sopraccitato. D'altronde, come precisato poc'anzi, la Svizzera, al momento di firmare il Protocollo, aveva già lasciato intendere che non avrebbe accettato questo titolo (cfr. sopra, n. 21). Per questo motivo conviene reiterare detta riserva al momento del deposito degli strumenti di ratifica.

323 Titolo III: Sentenza contumaciale

Introduzione

L'espressione «sentenza contumaciale» utilizzata in questa parte del Protocollo designa le sentenze propriamente dette, ovvero sia le decisioni emesse da un'autorità giudiziaria repressiva a seguito di un'udienza alla quale l'imputato non ha personalmente presenziato. Essa esclude i «decreti d'accusa» che, in principio, sia all'estero che in Svizzera, sono condanne rese senza dibattimento o persino decisioni pronunciate da un'autorità amministrativa.

Paragrafo 1

Il titolo III completa la Convenzione europea d'estradizione permettendo allo Stato richiesto di negare l'estradizione per l'esecuzione di una sentenza contumaciale, quando, a mente di questo Stato, la procedura di giudizio (e non la sentenza stessa) adottata dallo Stato richiedente, non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un'infrazione. Tuttavia, l'estradizione verrà concessa se lo Stato richiedente presenta garanzie sufficienti per assicurare all'interessato un nuovo giudizio che salvaguardi i diritti della difesa. Dette garanzie devono coprire tanto l'esistenza quanto gli effetti di un mezzo di ricorso. Una volta estradato, l'interessato potrà accettare la sentenza contumaciale oppure chiederne lo spurgo. Al contrario, se il diritto dello Stato richiedente non permette di rifare il processo, lo Stato richiesto non è tenuto a concedere l'estradizione.

Paragrafo 2

Il titolo III rafforza la protezione dell'estradando togliendo alla comunicazione della sentenza contumaciale effettuata nello Stato richiesto qualsiasi effetto di una notificazione ai sensi della procedura penale dello Stato richiedente. Questa disposizione ha precisamente lo scopo di evitare che l'estradando si trovi messo di fronte a un termine troppo breve per interporre opposizione, tenuto conto del fatto che la procedura d'estradizione nello Stato richiesto può durare diverse settimane, se non addirittura diversi mesi. D'altra parte, essa vuole evitare anche un'altra difficoltà. In effetti, in certi Stati l'opposizione interposta dal condannato porta *ipso jure* all'annullamento della sentenza contumaciale. Richiesti di un'estradizione per l'esecuzione di una sentenza di questo genere, questi Stati prenderanno in considerazione soltanto la prescrizione dell'azione penale. Per altri Stati, invece, tra

i quali anche la Svizzera, spesso l'opposizione del condannato non ha un simile effetto. Ciò significa che questi Stati, in caso di richiesta d'extradizione basata su una sentenza contumaciale, partono dal principio che soltanto la prescrizione della pena deve essere tenuta in considerazione. Poiché, generalmente, la prescrizione dell'azione penale è più breve di quella della pena, l'assenza di una regolamentazione come quella prevista al paragrafo 2 potrebbe ostacolare l'extradizione, nel caso in cui lo Stato richiedente e lo Stato richiesto non applicassero gli stessi principi in materia di prescrizione. L'insieme delle disposizioni del titolo III hanno lo scopo di concretare, nel campo dell'extradizione, i principi contenuti nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo in materia di diritti della difesa, e sono conformi all'articolo 2 lettera a AIMP.

324 Titolo IV: Amnistia

La Convenzione europea di estradizione è silente sulla questione a sapere se un'amnistia possa motivare un rifiuto d'extradizione. Come già detto in precedenza (cfr. sopra, n. 312, ad art. 2 par. 2), il primo Protocollo addizionale regola il problema dell'amnistia decretata in uno Stato estero, Parte contraente alla Convenzione. Il secondo Protocollo propone una soluzione per quanto riguarda l'amnistia decretata nello Stato richiesto. Esso prevede il rifiuto dell'extradizione per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto, se quest'ultimo è competente per perseguire penalmente l'infrazione, secondo la propria legge penale. L'amnistia in questione si applica non soltanto all'esecuzione della pena, com'è il caso nella regolamentazione del primo Protocollo, ma anche all'azione penale. Per questa ragione, l'extradizione sarà negata soltanto nel caso in cui lo Stato che ha pronunciato l'amnistia è pure competente per perseguire e reprimere il reato compreso nel provvedimento di amnistia e oggetto della richiesta di estradizione. Questa condizione si rende necessaria per quanto concerne l'amnistia comprendente un'infrazione perseguita. In effetti, da una parte è evidente che, procedendo a un'extradizione, lo Stato richiesto non esercita una giurisdizione penale. D'altra parte è noto che certi Stati pronunciano un'amnistia per infrazioni sottratte alla loro competenza penale, e che essi si rifiutano di concedere l'extradizione per il solo fatto che un'amnistia è stata pronunciata. Non è dunque per nulla giustificato il conferimento dell'effetto *ne bis in idem*, in procedura d'extradizione, a un'amnistia intervenuta in uno Stato il cui ordinamento giuridico non sia stato in nessun modo turbato dal reato compreso nel decreto di amnistia.

Come abbiamo già detto, la regolamentazione introdotta dal Protocollo è ben conosciuta dalla Svizzera, poiché essa figura negli AC conclusi con la Repubblica federale di Germania e con l'Austria, stipulati allo scopo di completare la Convenzione.

325 Titolo V: Trasmissione della richiesta d'extradizione

Secondo l'articolo 12 paragrafo 1 della Convenzione, la richiesta dovrà essere presentata per via diplomatica. L'esperienza ha tuttavia dimostrato come questo modo di procedere possa a volte comportare un certo ritardo. È per questo motivo che il titolo V del Protocollo addizionale prevede, alla luce della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la possibilità di una comunicazione diretta tra i Ministeri o i Dipartimenti di giustizia.

Quest'utile semplificazione corrisponde a quella prevista all'articolo VII capoverso I dell'AC concluso con l'Austria. Essa è anche conforme all'articolo 27 capoverso 2 AIMP.

326 Titolo VI: Disposizioni finali

Le disposizioni di questo titolo si fondano sulle disposizioni finali comprese nelle recenti convenzioni e accordi del Consiglio d'Europa. Soltanto l'articolo 9 paragrafo 1 introduce una nuova regola nell'enunciare il principio che, salvo dichiarazione contraria, le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicano anche al Protocollo. Gli altri articoli non suscitano osservazioni.

33 Protocollo n. 99 del 17 marzo 1978 addizionale alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale

331 Titolo I: Reati fiscali

Introduzione

Nel presente messaggio, abbiamo rilevato (cfr. sopra, n. 322) come la criminalità economica, che molto spesso si traduce in forme d'infrazione alla legislazione fiscale, abbia assunto, da qualche decennio, proporzioni inquietanti, per non dire spaventose. Uno dei mezzi per lottare contro questa forma di criminalità, che può avere come conseguenza di scalzare le fondamenta dello Stato, consiste nell'intensificare la cooperazione tra le autorità giudiziarie incaricate del perseguimento e della repressione dei reati fiscali. Gli sforzi intrapresi a questo proposito da diversi Stati europei non si sono limitati al campo dell'extradizione, ma si sono estesi anche all'assistenza giudiziaria contemplata dalla Convenzione (assistenza detta «accessoria») e, più precisamente, alla notificazione di documenti, alla ricerca di mezzi probatori (audizione di testi, di periti o di imputati, confronti, perquisizioni personali e domiciliari), alla consegna di documenti comprobanti o di altre scritture. A prescindere dagli accordi bilaterali e multilaterali già conclusi senza l'intervento del Consiglio d'Europa (p. es., tra i Paesi scandinavi o tra la Repubblica federale di Germania e il Belgio da una parte, e la Francia dall'altra), è opportuno menzionare le numerose attività promosse da questa organizzazione per meglio combattere l'evasione e la frode fiscale, sia a livello dell'

Assemblea parlamentare sia a livello del Comitato dei Ministri. Basti citare, come esempio, la Raccomandazione 833 (1978) adottata dall'Assemblea Parlamentare il 24 aprile 1978, nella quale si invitano gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad adottare misure intese a combattere l'evasione fiscale internazionale. Questo problema aveva già preoccupato l'OCSE; prova ne è l'analoga Raccomandazione adottata il 21 settembre 1977. Alla luce di questi recenti lavori, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, esaminata la Raccomandazione 833 (1978), ha incaricato il Comitato direttore per i problemi criminali (CDPC) di intraprendere, in collaborazione con l'OCSE, con il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) e eventualmente anche con le Comunità europee, uno studio sulle possibilità d'elaborare una convenzione multilaterale di assistenza giudiziaria e amministrativa in materia fiscale.

Dopo aver preso conoscenza dei pareri emessi dal CDPC e dal CDCJ, il Comitato dei Ministri ha deciso, nel febbraio 1982, di creare un Comitato d'esperti sul diritto fiscale incaricandolo di elaborare un progetto di convenzione multilaterale di assistenza per lottare contro l'evasione e la frode fiscale internazionale. A tutt'ora, i lavori di codesto comitato vanno a gonfie vele. In Svizzera, il problema dell'evasione e della frode fiscale ha motivato diversi interventi parlamentari. Citeremo, a titolo d'esempio, la questione ordinaria Müller-Berna del 26 settembre 1978 (78.764), l'interpellanza Vincent del 2 giugno 1980 (80.419), l'interpellanza Robbiani del 17 giugno 1980 (80.463) e la mozione del gruppo socialista del 30 novembre 1981 (81.541). Ricordiamo inoltre che l'iniziativa sulle banche, oggetto del messaggio che vi abbiamo sottoposto il 18 agosto 1982 (FF 1982 II 1109), esige, per combattere la frode fiscale, una serie di misure basate sullo sviluppo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Dal punto di vista della lotta contro i reati fiscali, il Protocollo addizionale sottoposto alla vostra approvazione costituisce un passo importante per una più ampia collaborazione basata sull'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 1

In virtù dell'articolo 2 lettera a della Convenzione, l'assistenza giudiziaria potrà essere negata nel caso in cui la domanda si riferisca a infrazioni considerate reati fiscali dallo Stato richiesto. L'articolo I sopprime questa possibilità; d'ora innanzi le Parti al Protocollo saranno costrette ad accordare l'assistenza giudiziaria prevista dalla Convenzione. In questo senso il Protocollo assimila le infrazioni fiscali alle infrazioni ordinarie. Il testo non definisce il concetto di «reati fiscali», nozione che può variare da uno Stato all'altro. Esso si limita a riprendere la formulazione adottata dalla Convenzione. Inoltre, il Protocollo non invalida l'articolo 2 lettera b della Convenzione, il quale permette allo Stato richiesto di negare l'assistenza giudiziaria, quando, a suo parere, l'esecuzione della domanda arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla sovranità, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato.

Articolo 2

Questa disposizione precisa a quali condizioni bisogna ammettere l'esistenza di una duplice incriminazione. I principi enunciati sono analoghi a quelli adottati nell'ambito dell'estradizione (conf. sopra, n. 322): se una parte contraente si è riservata la facoltà di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie per le perquisizioni o per il sequestro d'oggetti alla condizione che l'infrazione motivante detta commissione sia punibile tanto dalla legge dello Stato richiesto quanto da quella dello Stato richiedente, si riterrà questa condizione soddisfatta, per quanto riguarda i reati fiscali, se la legge dello Stato richiedente punisce questo reato e se essa corrisponde, nella legge dello Stato richiesto, a un reato della stessa natura. Considerato che la Svizzera ha fatto uso di questa riserva, la disposizione sopraccitata assume per il nostro Paese un interesse ancor maggiore. (cfr. DF del 27 settembre 1966, art. 3; RU 1967.839). Il numero 2 dell'articolo 2 del Protocollo prescrive l'impossibilità di respingere la domanda con la motivazione che la legislazione dello Stato richiesto non impone lo stesso tipo di tasse o d'imposte o non contiene esattamente la stessa regolamentazione fiscale della legislazione dello Stato richiedente.

In passato, la Svizzera ha sempre rifiutato d'accordare l'assistenza giudiziaria in materia fiscale. È tuttavia opportuno segnalare tre eccezioni. La prima concerne la concessione dell'assistenza allo scopo di permettere all'interessato di disculparsi. Questo principio, consacrato dalla pratica, è attualmente sancito dall'articolo 62 capoverso 5 AIMP. La seconda eccezione figura nel trattato d'assistenza giudiziaria in materia penale, concluso con gli Stati Uniti d'America il 25 maggio 1973 ed entrato in vigore il 23 gennaio 1977 (RS 0.351.933.6). Secondo i termini di questo trattato, la Svizzera è tenuta a concedere l'assistenza quando la domanda americana tende a perseguire persone appartenenti alla classe superiore della criminalità organizzata (art. 2 n. 2, in relazione con l'art. 7 del trattato). Infine, secondo le convenzioni relative agli uffici di controllo nazionali abbinati, che la Svizzera ha concluso con i Paesi limitrofi già negli anni '60, il nostro Paese accorda l'assistenza giudiziaria in caso di violazione delle prescrizioni doganali dell'altro Stato relative al valico della frontiera da parte di persone o di merci (cfr. FF 1961 I 712 n. III).

L'entrata in vigore dell'AIMP ha creato una nuova situazione. Secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge, la Svizzera può accordare l'assistenza accessoria (quella cioè prevista dalla terza parte di detta legge) se il procedimento estero verte su una truffa in materia fiscale. L'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP; RS 351.11; RU 1982 878) definisce la truffa in materia fiscale come una truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). Il termine ampio di tasse utilizzato in questa legge ricopre senza alcun dubbio le tasse, le imposte dirette e indirette, i dazi, ecc. Invece, esclude le prescrizioni in materia di cambio, di valuta, d'imposte o di tasse contrarie all'ordine pubblico svizzero (d'altronde l'art. 1 cpv. 2 AIMP riserva la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali

della Svizzera). D'altra parte, l'articolo 14 capoverso 2 DPA si applica soltanto se la somma oggetto della truffa è rilevante.

L'OAIMP precisa inoltre che una domanda inoltrata da uno Stato estero non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di regolamentazione in materia di tasse (art. 24 cpv. 2). La Svizzera non può cioè rifiutare l'assistenza argomentando, per esempio, che la richiesta concerne una procedura penale per truffa in materia di tasse sul valore aggiunto, mentre essa conosce soltanto l'imposta sulla cifra d'affari. Lo Stato estero che intende ottenere l'assistenza giudiziaria nel caso di una truffa in materia fiscale deve compilare la domanda in modo da far risaltare con evidenza l'esistenza degli estremi che, secondo il diritto svizzero, configurano un simile reato. Particolarmente necessario è l'elemento dell'astuzia (p. es. false indicazioni, incitamento a produrre attestati falsi o a rilasciare false dichiarazioni). Infine, in caso di dubbio quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda estera, è opportuno chiedere il parere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 24 cpv. 3 OAIMP).

Nel Rapporto Petterson (11 aprile 1978), cardine della Raccomandazione 833 (1978) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, la Svizzera figura, a fianco delle Bahamas, delle Nuove Ebridi, del Lussemburgo e del Liechtenstein, tra i Paesi considerati rifugi fiscali. Un'affermazione senza dubbio esagerata. Ciò nonostante è vero che, in passato, il comportamento della Svizzera nelle questioni relative all'assistenza giudiziaria negli affari penali fiscali ha suscitato all'estero severe critiche. Le nuove disposizioni contenute nell'AIMP hanno dimostrato che è nostra intenzione creare la base legale necessaria per una più ampia collaborazione in questo campo. Risulterebbe pertanto incomprensibile un eventuale rifiuto opposto dalla Svizzera a una collaborazione più intensa, nei limiti concessi dal suo ordinamento giuridico, con gli Stati retti da istituzioni democratiche simili alle nostre e animati dallo stesso rispetto dei diritti dell'uomo. A nostro parere, l'AIMP ci permette di sottoscrivere il nuovo obbligo introdotto dal titolo I del Protocollo, il cui campo d'applicazione deve essere conseguentemente delimitato per mezzo di una riserva.

Tra gli altri Stati che hanno firmato o ratificato questo Protocollo (cfr. sopra, n. 2), l'Austria, al momento della ratifica, ha dichiarato di accettare il titolo I limitatamente alle infrazioni in materia di tasse, d'imposte e di dogana. Per quanto li concerne, i Paesi-Bassi, ratificando questo strumento, si sono riservati il diritto di negare l'esecuzione delle commissioni rogatorie relative a perquisizioni o al sequestro di oggetti in materia di reati fiscali.

332 Titolo II: Assistenza relativa all'esecuzione di pene e di misure analoghe

La formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 1 della Convenzione esclude ogni assistenza volta all'esecuzione di decisioni penali. Il motivo principale alla base di questa esclusione si identifica col campo d'applicazione della

Convenzione. In effetti, essa si applica unicamente alle procedure giudiziarie, mentre le misure in materia d'esecuzione rientrano, in certi Stati, nelle competenze di un'autorità amministrativa.

Lo scopo di questo titolo non è quello di creare un accordo sull'esecuzione delle sanzioni, ma semplicemente di permettere, per esempio, a un condannato residente all'estero di essere informato sul momento in cui la pena comincia ad esplicare il suo effetto, sulle modificazioni delle regole di condotta imposte in caso di sospensione condizionale della pena o su un'eventuale revoca della sospensione condizionale. Il titolo II estende il campo d'applicazione da un duplice punto di vista:

- in materia di notificazione degli atti volti all'esecuzione di una pena o di misure analoghe, quali l'esazione di una multa o il pagamento delle spese di procedura;
- in merito a certe misure relative all'esecuzione della pena (sospensione condizionale, liberazione condizionale, rinvio dell'inizio dell'esecuzione della pena o sua interruzione, grazia o amnistia).

È opportuno rilevare che, nei casi in cui il documento da notificare o una delle misure menzionate nell'articolo 3 lettera b di questo titolo non emana da un'autorità giudiziaria, la disposizione si applica soltanto se lo Stato contraente interessato ha dichiarato di considerare l'autorità in questione come un'autorità giudiziaria ai fini della Convenzione (art. 24 della Convenzione). Nel nostro Paese sono molteplici le misure in materia d'esecuzione ordinate da un'autorità amministrativa (federale o cantonale) che non si identifica con un'autorità giudiziaria ai sensi della dichiarazione da noi formulata a proposito dell'articolo 1 della Convenzione (cfr. art. 3 del DF del 27 settembre 1966; RU 1967.839). Rientrano in questa fattispecie, per esempio, le decisioni concernenti la liberazione condizionale di un condannato alla reclusione o alla detenzione, la fissazione di un periodo di prova con sottoposizione al patronato (art. 38 n. 2 CP), la prescrizione di regole di condotta (art. 38 n. 3 CP) e il ricollocamento nello stabilimento nel caso di un nuovo reato o di violazione delle regole di condotta (art. 38 n. 4 CP); vale lo stesso discorso in caso di decisioni emanate in applicazione di misure di sicurezza (art. 42 n. 4 e 43 n. 4 CP) o in caso di liberazione condizionale o a titolo di prova da uno degli stabilimenti previsti negli articoli 42 e 43 CP (art. 45 n. 3 e 4 CP). Anche la riscossione di una multa o il pagamento delle spese rientrano, in principio, nelle competenze di un'autorità amministrativa. Per rendere il titolo II operante, è dunque opportuno completare la dichiarazione sopraccitata.

Il tenore di questo titolo corrisponde a quello degli articoli 63 capoverso 3 lettera c e 94 capoverso 4 AIMP. Del resto, il Protocollo riprende gli obblighi che la Svizzera aveva già assunto nei confronti dell'Austria (art. 1 cpv. 3 dell'AC del 13 giugno 1972; RS 0.351.916.32) e parzialmente anche nei confronti della Repubblica federale di Germania (art. I dell'AC del 13 novembre 1969; RS 0.351.913.61).

333 Titolo III: Comunicazioni di informazioni relative al casellario giudiziario

Questo titolo completa l'articolo 22 della Convenzione, istituendo oltre allo scambio automatico e annuale di comunicati, anche la possibilità di ottenere, su richiesta, altre informazioni. Si tratterà, a seconda dei casi, della trasmissione d'una copia della sentenza o di una misura posteriore come, ad esempio, la reintegrazione del condannato (art. 77 segg. CP) o altre informazioni relative al caso in questione. Dette comunicazioni, trasmesse fra Ministeri della Giustizia, hanno lo scopo di permettere allo Stato richiedente di decidere se, a seguito della sentenza, si impongono determinate misure (p. es. il ritiro della licenza di condurre).

Questa regolamentazione è in sintonia con i principi enunciati nell'art. 63 AIMP. Inoltre, essa corrisponde all'obbligo che la Svizzera già si assume nei confronti della Repubblica federale di Germania (art. XIII cpv. 2 dell'AC del 13 novembre 1969; RS 0.351.913.61) e dell'Austria (art. XIV cpv. 2 dell'AC del 13 giugno 1972; RS 0.351.916.32).

334 Titolo IV: Disposizioni finali

Queste disposizioni sono identiche a quelle contenute nel secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea d'estradiizione. Ci permettiamo dunque di rinviarvi alle osservazioni fatte a tal proposito (cfr. sopra, n. 326).

34 Protocollo addizionale n. 97 del 15 marzo 1978 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero

341 Capitolo I: Estensione al diritto penale

Introduzione

Fin dall'entrata in vigore della Convenzione, nel 1969, diversi Stati membri del Consiglio d'Europa hanno sentito il bisogno di concludere trattati bilaterali volti a estendere al diritto penale il sistema di scambi d'informazioni che la Convenzione limitava al diritto civile e commerciale. Infatti, nessuna convenzione elaborata dal Consiglio d'Europa in materia penale (quale p. es. la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale o il suo Protocollo addizionale) prevede un meccanismo generale d'informazione sul diritto penale straniero.

Il capitolo I del Protocollo addizionale alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero ha preso origine dall'ampio movimento tendente alla conclusione di accordi bilaterali. Il Protocollo offre infatti il duplice vantaggio di evitare una proliferazione di strumenti internazionali e di colmare le lacune della Convenzione in modo uniforme.

Articolo 1

Il primo articolo del Protocollo addizionale estende il sistema d'informazioni sul diritto degli Stati contraenti ai dati concernenti il «loro diritto sostanziale e procedurale, la loro organizzazione giudiziaria in campo penale, ivi compreso il Pubblico Ministero, come pure il diritto relativo all'esecuzione delle misure penali». Come per la Convenzione, il termine «diritto» deve qui essere inteso in senso lato: esso copre sia la legislazione in vigore che la giurisprudenza e la dottrina.

L'utilità di questo ampliamento del campo d'applicazione della Convenzione è evidente. In Svizzera, come d'altronde nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la giurisdizione penale può comprendere anche reati commessi all'estero, segnatamente quando l'autore o la vittima del reato sono svizzeri (art. 5 e 6 CP) o nei casi in cui la Svizzera si è impegnata a reprimere certi reati in virtù di un trattato internazionale (art. 6^{bis} CP). Affinché la competenza dei tribunali svizzeri sia stabilita, bisogna che il reato in questione sia considerato punibile anche secondo la legge dello Stato in cui è stato commesso (principio della doppia incriminazione). Ammesso che questa condizione sia soddisfatta, il giudice svizzero può trovarsi nella situazione di dover applicare il diritto straniero quando questo sia più favorevole all'imputato (principio della «lex mitior»). In osservanza a questi due principi, le autorità giudiziarie nazionali devono dunque conoscere, in modo spesso dettagliato, le disposizioni penali e la giurisprudenza dello Stato sul cui territorio l'infrazione è stata perpetrata. La facoltà di disporre direttamente di informazioni precise sul diritto penale straniero può quindi considerevolmente facilitare la loro missione.

Articolo 2

L'autorità abilitata a formulare una domanda d'informazioni deve essere un tribunale o una qualsiasi altra autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o d'esecuzione penale. Né la Convenzione né il Protocollo addizionale precisano il senso dell'espressione «autorità giudiziaria». La sua portata deve pertanto essere determinata in conformità con il diritto interno del Paese richiedente (cfr., analogamente, il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione, FF 1969 II 837). La lettera b dell'articolo 2 conferisce alle autorità giudiziarie la facoltà di formulare una domanda d'informazioni sul diritto straniero «non solo in occasione di un'azione già promossa, ma anche quando si intenda avviare un perseguimento». Questa disposizione è senz'altro giustificata in quanto, per le autorità preposte al perseguimento penale, può essere molto utile conoscere previamente il diritto penale straniero, appunto per decidere se sia o meno opportuno promuovere l'accusa: il pieno rispetto del principio della doppia incriminazione esige la previa conoscenza del diritto straniero.

In conclusione, il capitolo I del Protocollo addizionale non solleva alcun problema di ordine giuridico per la Svizzera. In un'epoca in cui la circolazione delle persone attraverso le frontiere dei Paesi europei aumenta costantemente, la sua ratificazione gioverebbe alla buona amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

342 **Capitolo II: Estensione «ratione personae»**

Introduzione

Allorché fu ammessa in seno al Consiglio d'Europa l'idea di estendere al campo penale gli scambi d'informazioni mediante un Protocollo addizionale, alcuni Paesi proposero di allargare anche la cerchia di persone autorizzate a chiedere informazioni sul diritto civile o commerciale straniero. Venne in particolare proposto di autorizzare a tal fine non solo le autorità giudiziarie, ma anche gli avvocati che intendessero iniziare un processo basato sul diritto straniero. La soluzione consacrata dal capitolo II del Protocollo addizionale è il frutto di un compromesso: la facoltà di formulare domande di informazioni è limitata alle autorità o persone che agiscono «nel quadro di un sistema ufficiale d'assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate» (art. 3, lett. a). Onde rendere loro possibile di evitare le spese di un processo con scarse probabilità di successo, queste persone possono chiedere informazioni concernenti il diritto civile o commerciale straniero «non solo in occasione di un'azione già promossa, ma anche quando si intenda promuovere un'azione» (art. 3 lett. b).

Il preambolo del Protocollo addizionale indica che gli autori di questo strumento internazionale hanno voluto contribuire a «eliminare gli ostacoli di natura economica che impediscono l'accesso alla giustizia e permettere alle persone economicamente disagiate di meglio far valere i loro diritti negli Stati membri».

Articolo 3

Secondo la lettera a dell'articolo 3, qualsiasi persona può sollecitare informazioni sul diritto civile o commerciale straniero, purché agisca nel quadro di un sistema ufficiale d'assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica.

Né il Protocollo addizionale né il suo Rapporto esplicativo precisano la portata di questa limitazione.

Per quanto concerne la nozione di sistema ufficiale, pare chiaro che questa qualificazione dipenda esclusivamente dal diritto pubblico interno di ogni singolo Stato. Spetterà dunque all'organo nazionale di trasmissione decidere se la persona che ha formulato la domanda agisce nel quadro di un sistema ufficiale.

L'istituto dell'assistenza giudiziaria, conosciuto dalle procedure civili federale e cantonali, soddisfa certamente a questo requisito. Un avvocato che agisce in questo contesto è dunque autorizzato a formulare una domanda d'informazione.

La situazione è invece meno chiara nei confronti dei sistemi ufficiali di consulenza giuridica. Salvo eccezioni (cfr. l'art. 61 della Costituzione giurassiana del 20 marzo 1977, RS 131.235), i servizi ufficiali di consulenza giuridica sono praticamente sconosciuti in Svizzera, anche se qualche città (Zurigo, Ginevra) ha introdotto istituzioni analoghe, che rivestono certamente la qualifica di «ufficiale». Ci si può invece chiedere se i numerosi centri di consu-

lenza giuridica messi gratuitamente a disposizione dall'ordine degli avvocati di alcuni Cantoni, dalle università o da tal o tal altro studio giuridico soddisfacciano alla condizione prevista dalla lettera c dell'articolo 3 del Protocollo addizionale.

Abbiamo già visto che, secondo la lettera b dell'articolo 3, una domanda di informazioni in materia civile o commerciale può essere formulata non solo in occasione di un processo già avviato, ma anche «quando si intenda promuovere un'azione», segnatamente per valutare le possibilità di successo di un eventuale processo. Questa estensione del campo d'applicazione della Convenzione ha una portata pratica solo nei confronti delle persone che agiscono nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria. Le autorità giudiziarie non avrebbero infatti né l'interesse né la competenza per informarsi sul diritto straniero prima di essere investite da un'azione giudiziaria.

Articolo 4

L'articolo 4 del Protocollo addizionale impone agli Stati vincolati dal capitolo II di creare un organo nazionale di trasmissione incaricato di controllare ed eventualmente trasmettere le domande d'informazioni all'organo di ricezione dello Stato straniero. Quest'esigenza è facilmente comprensibile: dato che le domande non emanano più necessariamente da un'autorità giudiziaria, diventa necessario verificare se la persona che le formula agisca effettivamente nel quadro di un «sistema ufficiale».

Inopportunità di una ratificazione del capitolo II da parte svizzera

Nel suo Primo rapporto completivo del 2 giugno 1980 al Rapporto sulla posizione svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa, del 16 novembre 1977, il Consiglio federale ha rilevato che la ratificazione del capitolo II del Protocollo addizionale «pone dei problemi, segnatamente nella misura in cui offrirebbe ai singoli richiedenti stranieri delle possibilità di informazioni che non potrebbero essere pretese da cittadini svizzeri» (FF 1980 II 1293). Esaminando il problema più da vicino, ci si può tuttavia chiedere se questo argomento sia veramente decisivo. È vero che un cittadino svizzero che beneficia dell'assistenza giudiziaria potrebbe vedersi rifiutare dalle nostre autorità informazioni alle quali potrebbe invece pretendere uno straniero che invochi l'applicazione del capitolo II del Protocollo addizionale. Ma è vero anche il contrario: grazie al capitolo II, uno Svizzero potrebbe ottenere dalle autorità di uno Stato estero informazioni alle quali non potrebbe pretendere un cittadino di quello Stato. La giustificazione di questo strumento internazionale risiede appunto nella volontà di conferire alle persone che necessitano di informazioni sul diritto straniero prerogative che non sono affatto discriminatorie, visto che tendono a compensare svantaggi realmente esistenti. L'argomento sollevato dal citato rapporto completivo non basterebbe dunque a motivare la non ratificazione del capitolo II del Protocollo addizionale.

Ma l'opportunità di una ratificazione del capitolo II da parte della Svizzera può essere messa in dubbio anche per ragioni di ordine pratico.

In Svizzera, l'assistenza giudiziaria in materia civile è infatti generalmente concessa solo quando sia già stata proposta l'azione. Questa decisione viene presa dal giudice stesso e non dipende solo dalla situazione economica dell'attore, ma anche dalle probabilità di successo dell'azione. Nel nostro Paese non vi è dunque assistenza giudiziaria che non sia concomitante con il processo. Due conseguenze possono essere tratte da questa constatazione:

In primo luogo, la possibilità di chiedere informazioni sul diritto straniero «quando si intenda porporre un'azione» è praticamente inutile nel nostro Paese, dato che questa facoltà è riservata alle persone che agiscono «nel quadro di un sistema ufficiale d'assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica». Ma, come detto, in Svizzera l'assistenza giudiziaria è accordata solo dopo che l'azione sia stata proposta e i sistemi «ufficiali» di consulenza giuridica per persone economicamente disagiate sono praticamente inesistenti. In altri Stati membri del Consiglio d'Europa l'assistenza giudiziaria in materia civile può invece essere concessa prima dell'inoltro dell'azione e i sistemi ufficiali di consulenza giuridica sono molto sviluppati. Il capitolo II del Protocollo addizionale rischierebbe così di imprimere una direzione a senso unico a quello che dovrebbe essere uno scambio di informazioni.

Bisogna inoltre sottolineare che il sistema previsto dalla Convenzione (art. 4 par. 4) permette già alle parti in causa di formulare una domanda di informazioni, che deve allora essere approvata dal giudice. L'unico effetto prodotto dall'articolo 3 lettera a del Protocollo addizionale n. 97 sarebbe dunque quello di autorizzare le parti che beneficiano dell'assistenza giudiziaria a presentare direttamente la loro richiesta all'organo nazionale di trasmissione, senza dover passare attraverso il giudice.

Questa innovazione non è né molto utile per le parti né opportuna. Il sistema attuale permette invece d'evitare che, in un medesimo processo, ogni parte in causa formuli una domanda d'informazioni presentando i fatti in modo differente. L'organo di ricezione — svizzero o straniero — potrebbe così trovarsi in una situazione delicata, soprattutto se si tiene presente che la portata della risposta non può essere limitata alla semplice comunicazione di testi legislativi, ma è simile a un vero e proprio parere giuridico.

In conclusione, l'estensione del campo d'applicazione personale della Convenzione a persone o autorità non giudiziarie comporta il superamento degli scopi della Convenzione stessa: non si tratterebbe infatti più soltanto di una cooperazione tra gli Stati contraenti, ma anche di assistenza giudiziaria a persone economicamente disagiate. Questo nuovo orientamento non è né necessario né utile per la Svizzera. Lo scambio di informazioni avverrebbe su basi disuguali. D'altra parte, se il nostro regime d'assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica dovesse evolvere in modo sensibile, resterà sempre possibile accettare in un secondo tempo anche il capitolo II (cfr. n. 343). Vi proponiamo pertanto di confermare la dichiarazione fatta al momento della firma, intesa a vincolare la Svizzera solo per il capitolo I di questo Protocollo.

343 **Capitolo III: Disposizioni finali**

Questo capitolo contiene le disposizioni finali abituali per questo genere di strumento internazionale. Esse non necessitano alcun commento particolare. Un'eccezione deve tuttavia esser fatta per l'articolo 5, al quale abbiamo già accennato, che dà a ogni Parte Contraente la facoltà di dichiarare di ritenersi vincolata solo dalle disposizioni del capitolo I o solo da quelle del capitolo II. Questa opzione non è però definitiva: lo Stato che ha formulato una simile dichiarazione potrà ulteriormente notificare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la propria intenzione di essere d'allora in poi vincolato da tutte le disposizioni del Protocollo addizionale (cfr. art. 5 par. 2).

Le disposizioni dei Capitoli I e II sono evidentemente applicabili solo tra le Parti Contraenti che hanno rispettivamente accettato le disposizioni dello stesso capitolo (art. 5 par. 4).

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La ratificazione dei quattro Protocolli addizionali non comporterà conseguenze finanziarie per la Confederazione e non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale, sebbene sia prevedibile un aumento delle domande, per ora difficilmente valutabili. Secondo un'inchiesta effettuata presso gli Stati vincolati dal Protocollo n. 97, l'estensione al campo penale non comporterà un aumento considerevole delle domande.

5 Linee direttive della politica di governo

Nel Primo rapporto completivo, del 2 giugno 1980, al rapporto del 16 novembre 1977 sulla posizione svizzera rispetto alle Convenzioni del Consiglio d'Europa (FF 1980 II 1269), abbiamo manifestato l'intenzione di ratificare in un prossimo futuro i Protocolli addizionali n. 86 e 98 alla Convenzione europea d'estradizione e il Protocollo addizionale n. 99 alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale. Questo programma risulta anche dal rapporto intermedio, del 5 ottobre 1981, sulle Linee direttive della politica di governo durante la legislatura 1979/1983 (FF 1981 III 606). Poiché l'AIMP è entrata in vigore il 1^o gennaio 1983, non vi è più nessun ostacolo all'avvio della procedura di ratificazione di questi strumenti.

Il presente messaggio dà pure seguito all'impegno, preso nel 1980, di sottoporvi nel corso della presente legislatura proposte concrete sulla ratificazione del Protocollo addizionale n. 97 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (FF 1980 II 1294).

6 Costituzionalità

Secondo l'articolo 8 della Costituzione federale, la Confederazione ha la facoltà di concludere accordi internazionali. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

In base all'articolo 89 capoverso 3 lettere a, b e c della Costituzione, il decreto proposto alla vostra Assemblea non dovrà sottostare al referendum facoltativo. I quattro Protocolli addizionali possono infatti essere denunciati (lett. a), non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (lett. b) e, come vedremo più sotto, non implicano un'unificazione multilaterale del diritto (lett. c).

Conformemente al parere del nostro Consiglio, da voi condiviso, l'espressione «unificazione multilaterale del diritto» implica l'impegno degli Stati che sono divenuti parte a un trattato internazionale di applicare la legge uniforme convenuta quale parte integrante della legislazione nazionale. Ne consegue che, in un settore giuridico ben definito (p. es. il diritto cambiario, il diritto applicabile al contratto di vendita, il diritto d'autore o il diritto aereo), il diritto interno viene sostituito, o per lo meno completato, da una legge uniforme che prevede impegni di diritto internazionale pubblico. Non si parla invece di unificazione multilaterale del diritto quando le norme di diritto internazionale pubblico sono state concepite in modo da potere essere direttamente applicate dalle autorità e dai singoli individui (trattato detto *self executing*). Un'unificazione multilaterale del diritto deve essere sottoposta a referendum essenzialmente perché la sua applicazione pratica comporta il trasferimento nell'ambito del diritto internazionale pubblico di un settore del diritto fino allora disciplinato dalla legislazione nazionale. È pertanto stato deciso di non sottoporre a referendum qualsiasi unificazione di una norma isolata, ma solo le unificazioni che rivestono una grande portata, sia in virtù della loro natura, sia perché regolano dettagliatamente un settore giuridico determinato (FF 1982 I 865 segg.).

Non vi è dubbio che le due Convenzioni di base, ratificate dalla Svizzera il 20 dicembre 1966, e cioè la Convenzione europea d'estradizione e la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, comportavano una vera e propria unificazione multilaterale del diritto. A quel momento, tuttavia, il referendum in materia di trattati internazionali era soggetto a un disciplinamento differente. I Protocolli addizionali in questione non fanno che modificare talune disposizioni di queste Convenzioni, che non rispondono più completamente ai bisogni attuali della collaborazione internazionale. In sé stessi, detti Protocolli non comportano nessuna unificazione multilaterale del diritto.

7 Riserve e dichiarazioni relative alla Convenzione europea d'extradizione

71 Dichiarazione in merito all'articolo 2 paragrafo 2

La Convenzione prevede che se una domanda d'extradizione verte su diversi fatti distinti, tutti passibili secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto di una pena privativa di libertà o di una misura privativa di libertà, ma di cui certi non adempiono la condizione relativa alla misura della pena, lo Stato richiesto ha la facoltà di concedere l'extradizione anche per questi ultimi (art. 2 par. 2). Al momento della ratificazione della Convenzione, la Svizzera ha formulato una dichiarazione che le consente di concedere l'extradizione anche per ogni altra infrazione punibile secondo una disposizione della legislazione svizzera di diritto comune (cfr. art. 2 del DF del 27 settembre 1966; RU 1967 839).

Il titolo I del secondo Protocollo addizionale alla Convenzione ha ripreso integralmente questo principio (cfr. sopra, n. 321), per cui la dichiarazione di cui sopra diventa priva di oggetto. Onde garantire la certezza del diritto, conviene tuttavia non ritirare la dichiarazione prima che tutti gli Stati parte alla Convenzione abbiano ratificato il Protocollo.

72 Riserva relativa all'articolo 9 (lett. a)

L'articolo 9 della Convenzione stabilisce che l'extradizione non verrà concessa quando la persona in questione è stata giudicata con sentenza definitiva dalle autorità competenti dello Stato richiesto per i reati sui quali è basata la domanda d'extradizione; l'extradizione può ugualmente essere rifiutata se queste autorità hanno deciso di non aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessi fatti. La Svizzera si è inoltre riservata (sotto lett. a) il diritto di rifiutare l'extradizione, in deroga all'articolo 9, se le decisioni motivanti il rifiuto dell'extradizione in virtù di tale articolo sono state pronunciate in uno Stato terzo sul cui territorio il reato è stato commesso (cfr. art. 2 del DF del 27 settembre 1966; RU 1967 839).

Il nuovo disciplinamento introdotto dal titolo II del Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea d'extradizione priva di oggetto questa riserva. Infatti, sebbene detto Protocollo prenda in considerazione soltanto le sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo, Parte alla Convenzione, il nuovo capoverso 4 dell'articolo 9 riserva l'applicazione di disposizioni nazionali più estese in merito all'effetto *ne bis in idem* delle decisioni giudiziarie pronunciate all'estero (cfr. sopra, n. 312, ad art. 2 par. 2). Prima di ritirare la riserva è tuttavia preferibile attendere che tutti gli Stati vincolati dalla Convenzione abbiano ratificato anche il Protocollo, dato che quest'ultimo può essere invocato solo nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato.

8 Dichiarazione concernente la Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale

Conformemente all'articolo 24 della Convenzione, la Svizzera ha dichiarato quali autorità devono essere considerate autorità giudiziarie ai fini della Convenzione (cfr. art. 3, ad art. 1 del DF del 27 settembre 1966; RU 1967 839). La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0) conferisce all'amministrazione federale la competenza di perseguire e giudicare, come un'autorità giudiziaria, un certo numero di reati. È quindi opportuno precisare che per autorità giudiziaria in materia penale bisogna intendere tanto le autorità abilitate dal diritto federale quanto quelle abilitate dal diritto cantonale a istruire cause penali o a emettere decreti d'accusa.

Inoltre, come già detto (cfr. sopra n. 332), il titolo II del Protocollo addizionale alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale allarga il campo d'applicazione della Convenzione *ratione personae*, dato che esso tratta di autorità che non sono coperte dall'attuale definizione di autorità giudiziarie. La dichiarazione deve pertanto essere completata in modo da comprendere anche le autorità federali o cantonali competenti per prendere decisioni nel quadro di una procedura connessa con una causa penale (cfr. art. 63, cpv. 3 AIMP).

Infine, è opportuno indicare la nuova denominazione (Ufficio federale di polizia) di quella che era prima chiamata Divisione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 58, lett. C della LF del 19 settembre 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione federale; RS 172.010).

Decreto federale
concernente quattro Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa
nel campo dell'estradizione, dell'assistenza giudiziaria
in materia penale e dell'informazione sul diritto straniero

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 1983 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. il Protocollo addizionale n. 86 del 15 ottobre 1975 alla Convenzione europea d'estradizione;
- b. il secondo Protocollo addizionale n. 98 del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea d'estradizione, con la riserva seguente:
la Svizzera dichiara che non accetta il titolo II;
- c. il Protocollo addizionale n. 99 del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale, con la riserva seguente:
la Svizzera dichiara di accettare il titolo I solo nella misura in cui il reato fiscale costituisce una truffa in materia tributaria secondo la propria legislazione;
- d. il Protocollo addizionale n. 97 del 15 marzo 1978 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, con la dichiarazione seguente:
la Svizzera sarà vincolata solo dalle disposizioni del capitolo I.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare questi Protocolli addizionali formulando le riserve e la dichiarazione di cui sopra.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹⁾ FF 1983 IV 121

Protocollo addizionale n. 86 alla Convenzione europea di estradizione

Traduzione ¹⁾

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), segnatamente gli articoli 3 e 9;

considerato che è auspicabile completare questi articoli al fine di rinforzare la protezione della collettività umana e degli individui, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione non saranno considerati reati politici:

- a. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
- b. le infrazioni previste negli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- c. ogni simile violazione delle leggi belliche applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo e delle consuetudini belliche esistenti in tale momento, che non siano già contemplate dalle citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Titolo II

Articolo 2

L'articolo 9 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare i paragrafi 2, 3 e 4 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:

«2. L'estradizione di un individuo contro il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte Contraente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è presentata, non sarà consentita:

- a. quando detta sentenza è di assoluzione;
- b. quando la pena privativa di libertà o un'altra misura inflitta:
 - i) è stata subita completamente;
 - ii) è stata oggetto di una grazia o di un'amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita;
- c. quando il giudice ha constatato la colpevolezza dell'autore del reato senza pronunciare una sanzione.

3. Nei casi previsti nel paragrafo 2, l'estradizione potrà tuttavia essere consentita:

- a. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso contro una persona, un'istituzione o un bene che nello Stato richiedente riveste un carattere pubblico;
- b. se la persona contro la quale è stata pronunciata la sentenza rivestiva essa stessa un carattere pubblico nello Stato richiedente;
- c. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente o in un luogo assimilato al suo territorio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali più estese concernenti l'effetto *ne bis in idem* conferito alle decisioni giudiziarie pronunciate all'estero.»

Titolo III

Articolo 3

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratifi-

cherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

4. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Articolo 4

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Articolo 5

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, secondo le modalità stabilite nell'articolo 8 del presente Protocollo.

Articolo 6

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non accetta l'uno o l'altro dei Titoli I o II.

2. Ogni Parte Contraente può ritirare una dichiarazione da essa formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

3. Nessuna riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 7

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per

quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 3;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
- e. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6;
- f. il ritiro di ogni dichiarazione effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 6;
- g. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1975, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»); considerato inoltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente:

«Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.»

Titolo II

Articolo 2

L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Reati fiscali

1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'extradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.
2. L'extradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.»

¹⁾ Dal testo originale francese.

Titolo III

Articolo 3

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Sentenze contumaciali

1. Quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone, a perseguire l'estradato.

2. Quando la Parte richiesta comunica all'estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.»

Titolo IV

Articolo 4

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Amnistia

L'estradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»

Titolo V

Articolo 5

Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.»

Titolo VI

Articolo 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Articolo 7

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Articolo 8

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:

- a. di non accettare il Titolo I;
- b. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell'articolo 2;
- c. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell'articolo 3;
- d. di non accettare il Titolo IV;
- e. di non accettare il Titolo V.

3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.

5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 11

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Articolo 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma del presente Protocollo;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8;
- e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9;
- f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9;
- g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Protocollo addizionale n. 99 alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in seguito denominata «la Convenzione»); considerato inoltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Articolo 1

Le Parti Contraenti non eserciteranno il diritto previsto nell'articolo 2 lettera a della Convenzione di rifiutare l'assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce a un'infrazione che la Parte richiesta considera un reato fiscale.

Articolo 2

1. Nei casi in cui una Parte Contraente si è riservata il diritto di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie volte a una perquisizione o a un sequestro di oggetti alla condizione che l'infrazione che ha motivato la commissione rogatoria sia punibile tanto secondo la legge della Parte richiedente quanto secondo quella della Parte richiesta, questa condizione va considerata soddisfatta nei confronti dei reati fiscali quando l'infrazione è punibile secondo la legge della Parte richiedente e corrisponde a un'infrazione di medesima natura secondo la legge della Parte richiesta.

2. La domanda non potrà essere respinta per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi o di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Titolo II

Articolo 3

La Convenzione si applicherà anche:

- a) alla notificazione di atti volti all'esecuzione di una pena, all'esazione di una multa o al pagamento delle spese di procedura;
- b) alle misure concernenti la sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione, la liberazione condizionale, il rinvio dell'inizio d'esecuzione della pena o la sua interruzione.

Titolo III

Articolo 4

L'articolo 22 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare il paragrafo 2 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:

«2. Inoltre, ogni Parte Contraente che ha dato gli avvisi di cui sopra, farà pervenire alla Parte interessata, dietro sua richiesta e in singoli casi, copia delle sentenze e delle misure in questione, come pure ogni altra informazione in merito, onde permetterle di esaminare se queste richiedano misure sul piano interno. Questa comunicazione avverrà tra i Ministri di Giustizia interessati.»

Titolo IV

Articolo 5

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Articolo 7

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1. Le riserve espresse da una Parte Contraente su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questa Parte non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni fatte in virtù dell'articolo 24 della Convenzione.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:
 - a. di non accettare il Titolo I, o di accettarlo solo per quanto concerne certi reati o categorie di reati previsti nell'articolo 1, o di non eseguire commissioni rogatorie volte a una perquisizione o a un sequestro d'oggetti in materia di reati fiscali;
 - b. di non accettare il Titolo II;
 - c. di non accettare il Titolo III.
3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario

Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.

5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano un disciplinamento più dettagliato da parte di accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra le Parti Contraenti in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

Articolo 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 11

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Articolo 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma del presente Protocollo;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 5 e 6;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7;

- e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8;
- f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
- g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8;
- h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Protocollo addizionale n. 97 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, viste le disposizioni della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, aperta alla firma a Londra il 7 giugno 1968 (in seguito denominata «la Convenzione»);

considerato che è auspicabile estendere al diritto penale e alla procedura penale il sistema d'assistenza internazionale stabilito dalla Convenzione, in un contesto multilaterale aperto a tutte le Parti Contraenti della Convenzione; considerato che, al fine di eliminare gli ostacoli di natura economica che impediscono l'accesso alla giustizia e di permettere alle persone economicamente disagiate di meglio far valere i loro diritti negli Stati membri, è parimenti auspicabile estendere il sistema stabilito dalla Convenzione al settore dell'assistenza giudiziaria e della consulenza giuridica in materia civile e commerciale;

costatato che l'articolo 1 paragrafo 2 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno convenire d'estendere, per quanto le concerne, il campo d'applicazione della Convenzione a settori diversi da quelli indicati dalla Convenzione;

costatato che l'articolo 3 paragrafo 3 della Convenzione prevede che due o più Parti Contraenti potranno estendere, per quanto le concerne, l'applicazione della Convenzione a domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano a fornirsi, secondo le disposizioni della Convenzione, informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e procedurale, la loro organizzazione giudiziaria in campo penale, ivi compreso il Pubblico Ministero, come pure il diritto relativo all'esecuzione delle misure penali. Questo impegno si applica a ogni procedimento relativo a reati la cui repressione è, al momento in cui le informazioni sono richieste, di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richiedente.

¹⁾ Dal testo originale francese.

Articolo 2

Una domanda d'informazioni su questioni concernenti i campi indicati nell'articolo 1 può:

- a. emanare, oltre che da un tribunale, da ogni autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o d'esecuzione di sentenze definitive cresciute in giudicato; e
- b. essere formulata non solo in occasione di un'azione già promossa, ma anche quando si intenda avviare un perseguimento.

Capitolo II**Articolo 3**

Nel contesto dell'impegno derivante dall'articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti Contraenti convengono che la domanda d'informazioni può:

- a. emanare, oltre che da un'autorità giudiziaria, da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate; e
- b. essere formulata non solo in occasione di un'azione già promossa, ma anche quando si intenda promuovere un'azione.

Articolo 4

1. Ogni Parte Contraente che non ha istituito o designato uno o più organi di trasmissione conformemente all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione, deve istituire o designare tale o tali organi incaricati di trasmettere all'organo di ricezione straniero competente ogni domanda di informazioni formulata in virtù dell'articolo 3 del presente Protocollo.

2. Ogni Parte Contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo dell'organo o degli organi di trasmissione istituiti o designati in applicazione del paragrafo precedente.

Capitolo III**Articolo 5**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che sarà vincolato soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o da quelle del Capitolo II del presente Protocollo.

2. Ogni Stato che ha fatto una simile dichiarazione potrà ad ogni ulteriore momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale

del Consiglio d'Europa, che sarà vincolato dall'insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II. Questa dichiarazione produrrà effetto alla data della sua ricezione.

3. Ogni Parte Contraente che è vincolata dall'insieme delle disposizioni dei Capitoli I e II potrà ad ogni momento dichiarare, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sarà vincolata soltanto dalle disposizioni del Capitolo I o soltanto da quelle del Capitolo II. Questa notificazione produrrà effetto sei mesi dopo la data della sua ricezione.

4. Le disposizioni del Capitolo I o del Capitolo II sono applicabili soltanto tra le Parti Contraenti che sono vincolate rispettivamente dalle disposizioni dello stesso Capitolo.

Articolo 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al Protocollo mediante:

- a) la firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- b) la firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Nessuno Stato membro del Consiglio d'Europa potrà firmare il presente Protocollo senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione, o ratificarlo, accettarlo o approvarlo, senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato o accettato la Convenzione.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa saranno divenuti Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. Rispetto a ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione o che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 8

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione o che è stato invitato a aderirvi, potrà essere invitato dal Comitato dei Ministri a aderire anche al presente Protocollo.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 9

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Articolo 11

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma senza riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- b. ogni firma con riserva di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione;
- c. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- d. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 7;
- e. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4;
- f. ogni dichiarazione o notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5;

- g. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
- h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data in cui la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Decreto federale

Disegno

concernente le riserve e le dichiarazioni relative alla Convenzione europea di estradizione e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 1983 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il ritiro della dichiarazione, enunciata nell'articolo 2 del decreto federale del 27 settembre 1966 ²⁾, relativa all'articolo 2 paragrafo 2 della Convenzione europea di estradizione ³⁾, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare il ritiro di questa dichiarazione al Segretariato generale del Consiglio d'Europa, quando tutti gli Stati partecipanti della Convenzione avranno ratificato il secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978.

Art. 2

¹ Il ritiro della riserva, enunciata nell'articolo 2 del decreto federale del 27 settembre 1966 ²⁾, relativa all'articolo 9 (lett. a della riserva) della Convenzione europea di estradizione ³⁾, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare il ritiro di questa riserva al Segretariato generale del Consiglio d'Europa, quando tutti gli Stati partecipanti della Convenzione avranno ratificato il Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975.

Art. 3

¹ La dichiarazione fatta in virtù del decreto federale del 27 settembre 1966 ²⁾, relativa all'articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ⁴⁾, avrà d'ora in poi il seguente tenore:

¹⁾ FF 1983 IV 121

²⁾ RU 1967 839

³⁾ RU 1967 850

⁴⁾ RU 1967 866

Ad art. 1:

¹ Il Consiglio federale svizzero dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie svizzere ai fini della Convenzione:

- i tribunali, le loro corti, camere o sezioni;
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- l'Ufficio federale di polizia;
- le autorità abilitate dal diritto cantonale o federale a istruire cause penali, a emettere decreti d'accusa e a prendere decisioni in un procedimento connesso a una causa penale. Per le considerevoli differenze di denominazione delle funzioni attribuite alle dette autorità, l'autorità competente confermerà espressamente, ogniqualvolta sia necessario, al momento di trasmettere una domanda di assistenza giudiziaria, che essa è un'autorità giudiziaria nel senso della Convenzione.

² Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare queste modificazioni al Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.